



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 aprile 2008 (22.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0237 (CNS)**

**7656/1/08
REV 1**

**CRIMORG 49
AVIATION 77
DATAPROTECT 14**

NOTA

della: Presidenza
al: Gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata"
n. docc. prec.: 14922/07 CRIMORG 169 AVIATION 193 DATAPROTECT 49
6325/08 CRIMORG 30 AVIATION 39 DATAPROTECT 6 + COR + COR 2
Oggetto: Proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto

1. Gli articoli da 1 a 11 della proposta della Commissione in oggetto sono stati discussi nelle riunioni del Gruppo pluridisciplinare del 4 febbraio e del 25-26 marzo 2008 e in quella degli Amici della Presidenza del 25 febbraio 2008.
2. AT ha formulato una riserva sulla proposta. Le seguenti delegazioni hanno formulato una riserva generale di esame: BE, BG, CZ, DK, FI, HU, IT, LU, LV, LT, MT, PL e SK. Inoltre, svariate delegazioni hanno espresso anche una riserva d'esame parlamentare: AT, CZ, DK, EE, FR, HU, IE, LT, MT, NL, PL, PT, SE e UK. DE si è rallegrata del fatto che la Commissione abbia presentato una proposta sull'uso dei dati PNR, come richiesto dal Consiglio, ma ha sottolineato che alcune disposizioni specifiche del progetto di decisione quadro richiedono ancora un esame approfondito per assicurarne la compatibilità con tutti i requisiti costituzionali e di tutela dei dati.

3. La Presidenza ha riformulato il testo degli articoli da 1 a 10 per venire incontro il più possibile alle osservazioni delle delegazioni.
-

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

**sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di
contrasto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 marzo 2004 il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sulla lotta al terrorismo³ che invitava la Commissione a presentare, tra l'altro, una proposta relativa ad un approccio comune dell'UE all'uso dei dati dei passeggeri per finalità di contrasto.
- (2) L'invito alla Commissione a presentare una proposta sull'uso dei PNR è stato reiterato nel programma dell'Aia⁴ e durante la riunione straordinaria del Consiglio del 13 luglio 2005⁵.

¹ GU

² GU

³ Bollettino UE 3-2004.

⁴ Il programma dell'Aia - Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, punto 2.2 - Terrorismo.

⁵ Dichiarazione del Consiglio sulla risposta dell'UE agli attentati di Londra – punto 6.

- (3) Uno degli obiettivi dell'Unione europea è garantire un livello elevato di sicurezza e protezione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; per conseguire questo risultato è necessario prevenire, individuare, indagare e perseguire in maniera adeguata i reati di terrorismo e la criminalità organizzata. Le definizioni di reati di terrorismo e criminalità organizzata sono tratte rispettivamente dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo¹ e dall'articolo 2 della decisione quadro (xx/xx) del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata².
- (4) Il Consiglio ha adottato la direttiva 2004/82/CE, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate³ che intende migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale attraverso la trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate alle competenti autorità nazionali.
- (5) I dati PNR contengono informazioni che permettono di prevenire, individuare, indagare e perseguire⁴ efficacemente i reati di terrorismo e la criminalità organizzata, e di rafforzare così la sicurezza interna; gli obblighi imposti ai vettori aerei in virtù della presente decisione quadro dovrebbero essere distinti da quelli fissati dalla direttiva 2004/82/CE.
- (6) I vettori aerei raccolgono già i dati PNR dai loro passeggeri a fini commerciali. La presente decisione quadro non impone ai vettori aerei di raccogliere informazioni supplementari dai passeggeri o di conservare dati e non impone neanche ai passeggeri di fornire dati supplementari rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei su base volontaria.
- (7) Per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e la criminalità organizzata è essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano gli obblighi da imporre ai vettori aerei che effettuano voli da o per il territorio di uno o più Stati membri dell'Unione europea; non è opportuno che i voli intra-UE siano contemplati nella presente decisione quadro, fatta eccezione per le tratte che collegano due aeroporti dell'UE compresi in un volo internazionale.

¹ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

² GU

³ GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.

⁴ Il termine "combattere" è stato sostituito in tutto il testo dai termini "individuare, indagare e perseguire".

- (8) È necessario fornire i dati PNR alle autorità nazionali competenti in conformità delle disposizioni della presente decisione quadro per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e la criminalità organizzata; le norme che disciplinano la disponibilità dei dati dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo legittimo di sicurezza perseguito.
- (9) Il periodo di conservazione dei dati PNR da parte delle autorità nazionali competenti dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi, cioè la prevenzione e la lotta contro i reati di terrorismo e la criminalità organizzata. Data la loro natura e utilizzazione, è importante conservare i dati per un periodo abbastanza lungo da permettere di elaborare indicatori di rischio e individuare modelli di spostamento e comportamento. Per evitare un uso sproporzionato, è importante che dopo un certo numero di anni i dati siano trasferiti in una banca dati inattiva accessibile soltanto a condizioni molto rigorose e più limitate. In questo modo se ne potrebbe garantire la disponibilità in circostanze eccezionali specifiche. È poi importante permettere la proroga del periodo di conservazione dei dati se questi sono usati in procedimenti giudiziari o indagini penali pendenti.
- (10) [La decisione quadro (xx/xx) del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale dovrebbe applicarsi a tutti i dati trattati conformemente alla presente decisione quadro. I diritti degli interessati in relazione al trattamento, cioè il diritto all'informazione, il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o congelamento, così come i diritti al risarcimento e all'impugnazione dovrebbero essere gli stessi previsti nella richiamata decisione quadro]¹.

¹ Questo testo dovrà forse essere riveduto a seconda dell'esito delle discussioni che si terranno sul capo relativo alla protezione dei dati della decisione quadro.

- (11) Per assicurare il rispetto dell'obbligo imposto ai vettori aerei di fornire i dati PNR, è opportuno che gli Stati membri fissino sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, da applicare ai vettori aerei che non si conformano all'obbligo previsto. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella decisione quadro. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente decisione quadro, queste sanzioni potrebbero includere misure quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio. Tali sanzioni dovrebbero essere imposte soltanto in circostanze eccezionali.
- (12) È necessario fornire alle autorità nazionali competenti i dati PNR raccolti dai vettori aerei.
- (13) Dato che le disposizioni nazionali relative alle informazioni sui passeggeri, compresi i PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei dovranno far fronte ad una molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni alle quali fornirle alle autorità nazionali competenti.
- (14) Queste differenze possono nuocere all'efficacia della cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai fini della prevenzione, individuazione, indagine, perseguimento e lotta ai reati di terrorismo e alla criminalità organizzata.
- (15) Nella comunicazione "Trasferimento di dati di identificazione delle pratiche (PNR): un approccio globale dell'UE"¹, del 16 dicembre 2003, la Commissione ha evidenziato gli elementi chiave della politica dell'UE in questo settore e ha poi dato sostegno e ha contribuito attivamente al lavoro intrapreso nel quadro dell'iniziativa multilaterale dell'ICAO che ha portato all'elaborazione degli orientamenti ICAO sui PNR, di cui è opportuno tenere conto. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti limitati. È opportuno pertanto che le misure adottate in materia dall'Unione siano coerenti con le iniziative intraprese nelle sedi internazionali.

¹ COM(2003) 826 del 16.12.2003.

- (16) Attualmente esistono due metodi per il trasferimento dei dati: il metodo "pull", nel quale le autorità competenti dello Stato che richiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo e estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti, e il metodo "push", per cui i vettori aerei trasmettono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente. Si ritiene che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e che dovrebbe essere obbligatorio per tutti i vettori aerei dell'Unione. Per quanto riguarda i vettori aerei dei paesi terzi, è opportuno preferire il metodo "push" ogniqualvolta la sua applicazione risulti possibile per loro dal punto di vista tecnico, economico ed operativo.
- (17) I dati PNR richiesti da uno Stato membro dovrebbero essere trasferiti ad un'unica unità rappresentativa (Unità d'informazione sui passeggeri) dello Stato membro richiedente in modo da garantire chiarezza ai vettori aerei.
- (17 bis) I vettori aerei che effettuano voli internazionali possono designare un intermediario tramite il quale rendere disponibili i dati PNR dei passeggeri, invece di trasmetterli direttamente alle Unità d'informazione sui passeggeri. Qualora vengano designati, tali intermediari agiscono per conto del vettore aereo che li ha designati, di cui sono considerati il rappresentante ai fini della presente decisione quadro. La designazione di un tale intermediario non esonera il vettore aereo dagli obblighi impostigli dalla presente decisione quadro.
- (18) Il contenuto di un elenco di dati PNR richiesti dalle autorità nazionali competenti dovrebbe riflettere un giusto equilibrio tra le esigenze legittime delle autorità pubbliche di prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e la criminalità organizzata, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto alla privacy; nell'elenco non dovrebbero figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, né dati relativi alla salute e alla vita sessuale degli interessati; i dati PNR contengono informazioni dettagliate sulla prenotazione del passeggero e sul suo itinerario di viaggio che permettono alle autorità competenti di individuare i passeggeri aerei che rappresentano un rischio per la sicurezza interna.

- (19) Per rafforzare la sicurezza interna dell'Unione europea nel suo insieme, ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo e alla criminalità organizzata. Il comitato istituito dalla presente decisione quadro dovrebbe fornire orientamenti sui criteri generali comuni per tale valutazione di rischio.
- (20) In quanto principio fondamentale della protezione dei dati, è importante far sì che le autorità competenti degli Stati membri non adottino decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative per la persona interessata o la danneggiano gravemente soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR o dell'origine razziale o etnica di un cittadino, delle sue convinzioni religiose o filosofiche, delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero scambiare, se necessario, i dati PNR ricevuti con altri Stati membri. I trasferimenti dei dati PNR ai paesi terzi e i riscontri relativi all'adeguatezza dovrebbero essere disciplinati dalla decisione quadro (xx/xx) del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ed essere poi soggetti a requisiti supplementari in materia di trasferimento. Nell'eventualità che l'Unione concluda accordi internazionali sui trasferimenti, occorrerà tener debito conto delle disposizioni ivi contenute.
- (21 bis) Le norme della decisione quadro sullo scambio di dati PNR tra le Unità d'informazione sui passeggeri dei vari Stati membri lasciano impregiudicato lo scambio di dati PNR tra autorità di contrasto o giudiziarie che abbiano ottenuto i dati PNR dalla rispettiva Unità d'informazione sui passeggeri in conformità della presente decisione quadro. Tale scambio di dati PNR tra autorità di contrasto o giudiziarie è disciplinato dalle norme in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia a livello internazionale.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i dati PNR pertinenti siano trasferiti dai vettori aerei alle autorità nazionali competenti con l'ausilio dei sistemi tecnologici più avanzati per garantire la massima sicurezza possibile nella trasmissione dei dati.

- (23) Poiché gli obiettivi della presente decisione quadro non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato CE e richiamato all'articolo 2 del trattato UE. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato CE, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
- (24) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

La presente decisione quadro stabilisce che i vettori aerei mettano a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri i dati PNR dei passeggeri dei voli internazionali al fine di prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e la criminalità organizzata e di trattare tali dati, ivi incluse le operazioni di raccolta, utilizzo e conservazione (...) da parte di dette autorità e il loro scambio reciproco (...).

Articolo 2

Definizioni¹

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

- a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri, secondo le modalità indicate nella licenza stessa;
- b) "volo internazionale", un volo di linea diretto nel territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione europea e proveniente da un paese terzo, oppure un volo di linea in partenza dal territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione europea con destinazione finale un paese terzo²;

¹ Riserva d'esame di SE.

² Due Stati membri (DK, EE) hanno caldeggiato l'inclusione dei voli intra-UE.

- c) "dati del codice di prenotazione (PNR)", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti tutti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto. Tale codice può essere registrato in sistemi di prenotazione, di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS), di distribuzione globale (Global Distribution Systems, GDS) o altri equivalenti, o è altrimenti noto al vettore aereo¹. Nell'ambito della presente decisione quadro, per dati PNR si intendono gli elementi di dati descritti nell'allegato, solo se raccolti dai vettori aerei o altrimenti ad essi noti;
- d) "passeggero", qualsiasi persona, salvo i membri dell'equipaggio², trasportata o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore;
- e) "sistema di prenotazione", il sistema telematico d'inventario del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR delle prenotazioni effettuate tramite sistemi telematici di prenotazione quali definiti nel regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione o canali diretti di prenotazione, come i siti web dei vettori aerei, i call center o i punti vendita;
- f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasmettono i dati PNR richiesti alla banca dati dell'autorità richiedente;
- g) "metodo pull", il metodo in base al quale l'autorità che richiede i dati può accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo, al sistema di controllo delle partenze, al sistema di distribuzione globale e ad altri equivalenti ed estrarre (...) i dati richiesti per la propria banca dati;
- h) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale, di cui agli articoli da 1 a 4³ della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo⁴;

¹ Proposta di precisazione del tipo di dati oggetto della decisione quadro.

² UK vorrebbe includere i membri dell'equipaggio.

³ BE ritiene sufficiente menzionare l'articolo 2 e superfluo includere gli articoli 1, 3 e 4.

⁴ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

- i) "criminalità organizzata", i reati ai sensi del diritto nazionale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro (xx/xx) del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata¹.

CAPO II

COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 3

Unità d'informazione sui passeggeri²

1. (...) Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità pubblica che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri". L'Unità d'informazione sui passeggeri può essere designata dalle autorità dello Stato membro competenti per la prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e della criminalità organizzata. Può anche trattarsi di una sezione distinta di un'autorità competente quale definita all'articolo 4³ Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, ciascuno Stato membro notifica i dati della sua Unità d'informazione sui passeggeri alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio e può aggiornare in qualsiasi momento tale notifica. La Commissione pubblica tale informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹ Numerosi Stati membri (BE, CY, CZ, EE, ES, HU, SE e UK) hanno criticato questo riferimento alla criminalità organizzata perché troppo limitato e hanno fatto presente che nel campo di applicazione della proposta dovrebbero essere incluse forme gravi di criminalità e non soltanto l'appartenenza ad un'organizzazione criminale. In tale prospettiva si potrebbe trarre ispirazione dal progetto di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), che all'articolo 4, paragrafo 1 fa riferimento a forme gravi di criminalità enumerate nell'allegato del progetto stesso. A sua volta, l'allegato presenta lo stesso elenco di reati che figura all'articolo 2 della decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo.

² Riserva d'esame di CZ e DE.

³ Svariate delegazioni (EE, LU, FR, SE) hanno chiesto che la decisione quadro consenta che le Unità d'informazione sui passeggeri costituiscano una sezione dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge competente ad intervenire sul PNR.

2. Compete all'Unità d'informazione sui passeggeri raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei (...), conformemente all'articolo 5 (...), per quanto riguarda i voli internazionali in arrivo nel o in partenza dal territorio degli Stati membri a cui fa capo. Se nel PNR di un passeggero compaiono dati supplementari non compresi nell'elenco dell'allegato oppure categorie particolari di dati personali che possono rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, o dati relativi alla salute e alla vita sessuale dell'interessato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella immediatamente non appena li riceve¹.
3. All'Unità d'informazione sui passeggeri è inoltre affidato il compito di analizzare i dati PNR ed effettuare valutazioni di rischio dei² passeggeri per individuare quelli da sottoporre ad ulteriore esame da parte delle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 4³. L'analisi e la valutazione del rischio sono intese a prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e la criminalità organizzata esclusivamente ai seguenti fini:
- identificare coloro che sono o potrebbero essere implicati in un reato di terrorismo o di criminalità organizzata, nonché i loro complici;
 - creare e aggiornare gli indicatori di rischio per la valutazione di questi soggetti;
 - fornire intelligence sui tipi di spostamenti e altre tendenze connessi ai reati di terrorismo e alla criminalità organizzata;
 - usarli in procedimenti e indagini penali su reati di terrorismo e sulla criminalità organizzata⁴.

¹ Riserva d'esame di CZ e PT sul paragrafo 2. Riserva d'esame di CY, DE, EE, IT, SE e UK sulla necessità dell'obbligo generale di cancellare tutti i dati sensibili. BE, ES, GR e HU si sono espresse a favore dell'obbligo generale. Secondo MT la decisione dovrebbe spettare alle Unità d'informazione sui passeggeri. La Presidenza intende tornare sulla questione in un secondo tempo, nell'ambito di un dibattito generale sull'uso dei dati sensibili.

² Secondo DE non si dovrebbe imporre agli Stati membri l'obbligo di analizzare i dati PNR di tutti i passeggeri.

³ Alcune delegazioni hanno caldeggiato un certo grado di armonizzazione per quanto concerne le valutazioni del rischio: AT, LU, PT, SK.

⁴ Riserva d'esame di AT, DE, IE e HU.

I criteri e le garanzie di tali valutazioni del rischio saranno fissati dalla normativa nazionale nel debito rispetto delle raccomandazioni di criteri generali comuni, metodi e pratiche da applicare nelle valutazioni del rischio adottate secondo la procedura di cui agli articoli 13, 14 15. Nessun criterio utilizzato per le valutazioni del rischio è basato sull'origine razziale o etnica di un cittadino, sulle sue convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la salute o l'orientamento sessuale.

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasmette elettronicamente, o se impossibile con altro mezzo appropriato¹, le informazioni analitiche provenienti dai dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 3, ai fini di un eventuale ulteriore esame, alle autorità competenti di quello stesso Stato membro di cui all'articolo 4. Le Unità d'informazione sui passeggeri non adottano decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative riguardanti l'individuo o lo danneggiano gravemente sulla base sui dati PNR di un passeggero.
5. (...)
6. Due o più Stati membri possono congiuntamente istituire o designare la stessa autorità perché funga da comune Unità d'informazione sui passeggeri. Una siffatta unità è istituita in uno degli Stati membri partecipanti e va considerata l'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri partecipanti². Gli Stati membri partecipanti concordano le modalità operative dell'Unità d'informazione sui passeggeri, il controllo dei dati e, in particolare, i requisiti applicabili di sicurezza, tutela e sorveglianza dei dati, conformemente alle prescrizioni di cui alla presente decisione quadro.

¹ HU ha segnalato che si potrebbe utilizzare il telex. SE ha chiesto di sopprimere "altro mezzo appropriato".
Riserva d'esame di UK.

² AT e SK hanno caldeggiato un'analisi sovranazionale dei dati PNR.

Articolo 4
Autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri le informazioni analitiche provenienti dai dati PNR ai fini di un ulteriore esame delle medesime.
2. Le autorità competenti comprendono soltanto le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, individuazione, indagine o perseguimento dei reati di terrorismo e della criminalità organizzata.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, ciascuno Stato membro notifica l'elenco delle sue autorità competenti in una dichiarazione alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio, che può aggiornare in qualsiasi momento. La Commissione pubblica le dichiarazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. I dati PNR dei passeggeri possono essere trattati dalle autorità competenti degli Stati membri soltanto al fine di prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e la criminalità organizzata.
5. La limitazione di cui al paragrafo 4 non pregiudica né interferisce con l'applicazione della legislazione nazionale o i poteri giudiziari qualora siano individuati altri reati o indizi di reati durante il trattamento di cui al paragrafo 4 o l'azione coercitiva da esso determinata.
6. Le autorità competenti degli Stati membri non adottano decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative per l'individuo o lo danneggiano gravemente sulla base dei dati PNR di un passeggero soltanto a motivo del loro trattamento automatico o soltanto sulla base dell'origine razziale o etnica di un cittadino, delle sue convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale, salute o orientamento sessuale.

Articolo 5
Obblighi dei vettori aerei

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie¹ affinché i vettori aerei trasmettano i dati PNR dei passeggeri dei voli internazionali all'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro dal cui territorio parte o transita, o nel cui territorio arriva il volo internazionale in questione, conformemente alle condizioni specificate nella presente decisione quadro. Nei casi in cui un volo internazionale in transito include una tratta che interessa almeno due diversi Stati membri, i vettori aerei dovrebbero trasmettere i dati PNR dei passeggeri alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.²

2. I vettori aerei mettono a disposizione dell'Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR specificati nell'allegato, solo se li hanno raccolti o ne sono altrimenti venuti a conoscenza. Ai fini della presente decisione quadro i dati PNR sono ritenuti raccolti dal vettore aereo o altrimenti ad esso noti solo se raccolti e trattati nei sistemi di prenotazione dei vettori aerei, di controllo delle partenze, di distribuzione globale (GDS) ed altri equivalenti o se richiesti nel quadro dell'attività professionale del vettore aereo ma non necessariamente presenti in un tale sistema.

¹ Riserva sul paragrafo 1 di PL, che ha chiesto chiarimenti in particolare sul significato dei termini "misure necessarie".

² Il testo aggiunto è stato suggerito dalla Presidenza per venire incontro a un'osservazione sui voli in transito espressa nell'ambito dell'esame dell'articolo 2, lettera b).

3. I vettori aerei trasmettono tali dati elettronicamente utilizzando i protocolli e gli standard di cifratura comuni da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13, 14 e 15 o, se tecnicamente impossibile, con altro mezzo appropriato¹:

a) anticipatamente, ventiquattro ore prima della partenza programmata del volo

nonché

b) immediatamente dopo la chiusura del volo².

In casi particolari, quando vi siano indicazioni per cui è necessario un accesso tempestivo per contribuire a rispondere ad una minaccia specifica e reale³ connessa a reati di terrorismo e alla criminalità organizzata, un'Unità d'informazione sui passeggeri può, in conformità della legislazione nazionale⁴, chiedere ad un vettore aereo di trasmetterle i dati PNR ventiquattro ore prima della partenza programmata del volo. [Esercitando questa discrezionalità, l'Unità d'informazione sui passeggeri agisce in maniera proporzionata]⁵.

4. I vettori aerei che utilizzano banche dati che si trovano in uno Stato membro dell'Unione europea prendono le misure tecniche necessarie per garantire che i dati PNR siano trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri (...) conformemente all'articolo 6, usando il "metodo push" .

¹ Alcune delegazioni (FR, HU) hanno chiesto chiarimenti sul concetto di "mezzo appropriato". La Presidenza ha cercato di precisare il modo di trasmissione elettronica generalmente applicabile. Siccome il "mezzo appropriato" sarebbe utilizzato soltanto in caso di impossibilità tecnica, può non essere necessario precisare ulteriormente tali termini.

² Le delegazioni hanno discusso questo approccio in due fasi e il criterio delle 24 ore. Siccome tutte le delegazioni erano d'accordo sulla necessità di un approccio armonizzato ma non sul criterio specifico da applicare, la Presidenza le ha invitate a riflettere sul momento più adatto per trasmettere i dati PNR. Alcune delegazioni hanno chiesto che la seconda trasmissione sia limitata ai dati PNR che hanno subito variazioni dopo la prima trasmissione. Va inoltre precisato il concetto di "chiusura del volo", su cui EE ha espresso una riserva linguistica.

³ Testo aggiunto per garantire coerenza con l'articolo 7, paragrafo 4. MT e UK hanno presentato argomentazioni a favore di una soglia inferiore senza bisogno di dimostrare la vera natura della minaccia.

⁴ A seguito di un intervento di DE la Presidenza ha suggerito questa aggiunta per precisare che la facoltà specifica delle Unità d'informazione sui passeggeri di richiedere i dati PNR in casi particolari è disciplinata dalla legislazione nazionale. Questa frase riconosce semplicemente la possibilità che la legislazione nazionale preveda tale facoltà in aggiunta all'obbligo generale imposto dall'Unione europea di trasmettere i dati PNR, stabilito all'inizio del paragrafo 1.

⁵ PT ha chiesto cosa si intende per "in maniera proporzionata". COM ha risposto che si intende sottolineare il fatto che tali richieste possono essere fatte soltanto su base ad hoc. Essendo il principio di proporzionalità un principio generale di diritto, la Presidenza ritiene che si possa demandare la questione al diritto nazionale e forse anche sopprimere la frase.

5. [I vettori aerei che utilizzano banche dati che non si trovano in uno Stato membro dell'Unione europea:

- sono invitati ad usare il "metodo push" per trasferire i dati alle Unità d'informazione sui passeggeri (...);
- se non dispongono dei dispositivi tecnici necessari per il "metodo push", sono tenuti a consentire all'Unità d'informazione sui passeggeri (...) di estrarre i dati dalle loro banche dati in base al "metodo pull".

In tutti i casi, devono informare le Unità d'informazione sui passeggeri (...) di tutti gli Stati membri del metodo, "push" o "pull", che intendono usare per la trasmissione dei dati¹.]

6. Gli Stati membri si assicurano che i vettori aerei informino i passeggeri conformemente all'articolo 11 quater della presente decisione quadro².

Articolo 6

Intermediario³

(...)

¹ Numerose delegazioni (CZ, DE, FR, HU, IT, PL) hanno contestato l'alternativa sussidiaria del "metodo pull" offerta ai vettori aerei che dispongono di una banca dati al di fuori dell'UE. È stato suggerito che ciò potrebbe tradursi in un vantaggio concorrenziale per i vettori aerei stabiliti al di fuori dell'Unione europea. La Presidenza ha concluso che occorre riflettere ancora sulla necessità/opportunità di distinguere tra vettori comunitari ed extracomunitari e sul criterio da applicare per tale distinzione.

² Su richiesta di numerose delegazioni (BE, ES, MT, PL, PT) la Presidenza ha suggerito di spostare il paragrafo nel capo riguardante la protezione dei dati.

³ Su suggerimento di varie delegazioni (FR, HU, SE) la Presidenza ha proposto di sopprimere la presente disposizione. Dato che per i vettori aerei il ricorso agli intermediari è facoltativo, questi assolvono semplicemente gli obblighi dei vettori aerei ma non possono ovviamente esonerarli dai medesimi. La Presidenza non ritiene perciò opportuno regolamentare detti obblighi separatamente. Ha inoltre suggerito di inserire un nuovo considerando (17 bis) per precisare che i vettori aerei possono trasmettere i dati PNR tramite intermediari designati.

Articolo 7

Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni analitiche provenienti dai dati PNR dei soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 siano trasmessi da quella alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri soltanto nei casi e nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e la criminalità organizzata¹. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi (...) ² trasmettono i dati PNR alle rispettive autorità competenti (...).

¹ Varie delegazioni (CZ, EE, UK) hanno segnalato che vorrebbero un ampliamento della "limitazione della finalità". La Presidenza ha suggerito che la questione sia trattata nell'ambito del dibattito generale sul campo di applicazione della decisione quadro e fa inoltre riferimento alla sua proposta riguardante la definizione di "criminalità organizzata" all'articolo 2, punto i).

² Su proposta di DE, la Presidenza ha soppresso il riferimento al periodo di conservazione. Essa condivide il parere che il periodo di conservazione di cui all'articolo 9 debba applicarsi soltanto ai dati PNR grezzi in possesso delle Unità d'informazione sui passeggeri e non a quelli analizzati che sono stati trasmessi in seguito per un ulteriore impiego.

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri o altra autorità competente¹ (...) di uno Stato membro è autorizzata a richiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di (...) ² qualsiasi Stato membro, o su base ad hoc o periodicamente³, dati PNR specifici da questa conservati nella sua banca dati attiva in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 e, se del caso, dati analitici relativi ai suddetti dati specifici. La richiesta di tali dati può essere basata su uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga opportuno l'Unità richiedente o l'autorità competente per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e la criminalità organizzata. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste appena possibile⁴.
3. Quando un'Unità d'informazione sui passeggeri o un'autorità competente di uno Stato membro chiede ad un altro Stato membro dati PNR specifici conservati nella banca dati dormiente in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, la richiesta è rivolta all'Unità d'informazione sui passeggeri di detto Stato membro. Tale richiesta può essere presentata soltanto in circostanze eccezionali⁵ per rispondere ad una minaccia specifica (...) ⁶ connessa alla prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e della criminalità organizzata. L'accesso a tali dati è limitato al personale delle autorità competenti specificamente autorizzato a tal fine.

¹ LT si è opposta alla possibilità per le autorità competenti di altri Stati membri di chiedere direttamente a un'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro. A suo avviso, tutte le comunicazioni dovrebbero svolgersi tra Unità d'informazione sui passeggeri. La Presidenza ha invitato altre delegazioni ad esprimere il loro parere al riguardo. UK ha caldeggiato l'ipotesi di consentire alle autorità competenti di vari Stati membri di scambiarsi reciprocamente i dati PNR. Secondo la Presidenza, ciò è consentito nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello internazionale e non dovrebbe essere specificamente contemplato dalla presente disposizione. Ha proposto di aggiungere un nuovo considerando 21 bis per precisarlo.

² La Presidenza suggerisce di sopprimere il termine "altro" per includere la possibilità per un'autorità competente di chiedere i dati PNR alla propria Unità d'informazione sui passeggeri, e riconosce che in definitiva ciò può essere regolamentato in modo migliore in un'altra disposizione.

³ Il rappresentante della Commissione ha precisato che questo paragrafo potrebbe essere utilizzato anche per sottoporre all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro una richiesta formale permanente di trasmissione di taluni tipi di dati PNR.

⁴ Proposta di UK per non rendere troppo oneroso l'obbligo per le Unità d'informazione sui passeggeri richieste. Secondo SE tali richieste dovrebbero essere regolamentate dalla decisione quadro del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. La Presidenza ritiene che la questione dell'applicabilità di quest'ultima decisione quadro, compresi i rigorosi limiti di tempo ivi fissati, allo scambio di dati PNR tra le Unità d'informazione sui passeggeri meriti un ulteriore esame.

⁵ Su richiesta di PT, COM ha precisato che spetta allo Stato membro richiedente valutare la natura eccezionale di tali circostanze.

⁶ Su richiesta di varie delegazioni (MT, UK) è stato soppresso il termine "reale". Riserva d'esame di HU sulla soppressione.

4. In circostanze eccezionali, quando vi siano indicazioni per cui è necessario un accesso tempestivo per contribuire a rispondere ad una minaccia specifica e reale¹ connessa alla prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e della criminalità organizzata, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro o le autorità competenti designate possono chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmettere i dati PNR relativi ai voli in arrivo o in partenza dal suo territorio ventiquattro ore prima della partenza programmata del volo.

Articolo 8

Trasferimento dei dati ai paesi terzi²

1. (...) [Un'Unità d'informazione sui passeggeri/Uno Stato membro] può trasmettere i dati PNR e le informazioni analitiche da essi provenienti alle autorità di paesi terzi incaricate dell'applicazione della legge soltanto se³ è certa/-o che:
- a) le autorità del paese terzo li utilizzeranno esclusivamente per prevenire, individuare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e la criminalità organizzata⁴;
 - b) l'autorità ricevente del paese terzo è competente per la prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento dei reati di terrorismo e della criminalità organizzata o l'esecuzione delle conseguenti sanzioni penali;
 - c) qualora i dati PNR siano stati ottenuti da un altro Stato membro, questo ha dato il suo consenso al trasferimento in conformità della legislazione nazionale;
 - d) il paese terzo assicura un livello di protezione adeguato per il previsto trattamento dei dati; nonché

¹ Secondo MT e HU il termine "reale" dovrebbe essere soppresso perché rende troppo rigida la prescrizione.

² Riserva d'esame di HU. Riserva linguistica di ES e FI.

³ Secondo la Presidenza si pone un problema generale circa l'opportunità di applicare il capo relativo alla protezione dei dati nonché l'articolo 8 della decisione quadro sul PNR esclusivamente ai dati PNR in possesso delle Unità d'informazione sui passeggeri o anche ai dati PNR trasmessi alle autorità competenti.

⁴ La questione della limitazione della finalità dovrebbe essere affrontata nell'ambito del dibattito generale sul campo di applicazione della decisione quadro sul PNR. La Presidenza fa altresì riferimento alla proposta che ha presentato riguardo alla definizione di "criminalità organizzata" all'articolo 2, lettera i).

- e) il paese terzo non trasferisce i dati ad un altro paese terzo senza il consenso esplicito dello Stato membro¹.
2. Inoltre, questi trasferimenti possono avvenire soltanto nel rispetto della normativa nazionale dello Stato membro interessato e degli accordi internazionali eventualmente applicabili.

Articolo 9

Periodo di conservazione dei dati²

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei o dagli intermediari all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di cinque anni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui è partito o è transitato il volo internazionale o nel cui territorio è giunto.
2. Alla scadenza del periodo di cinque anni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati per altri otto anni³. Nell'arco di questo periodo, l'accesso, il trattamento e l'uso dei dati PNR sono consentiti soltanto previa approvazione dell'Unità d'informazione sui passeggeri e soltanto in circostanze eccezionali per rispondere ad una minaccia o a un rischio specifici e reali⁴ connessi con la prevenzione e la lotta contro i reati di terrorismo e la criminalità organizzata. L'accesso a tali dati è limitato al personale delle autorità competenti specificamente autorizzato a tal fine.

¹ A seguito delle osservazioni di varie delegazioni (BE, FI) la Presidenza ha cercato di rendere più preciso il testo riprendendo le disposizioni pertinenti dall'articolo 14 del progetto di decisione quadro sulla protezione dei dati.

² Riserva d'esame di DE la quale ritiene che i limiti di tempo fissati nella presente disposizione debbano essere formulati come standard minimi che consentono agli Stati membri di prevedere nel diritto interno periodi di conservazione più lunghi. Secondo la Presidenza se ne dovrebbe discutere nell'ambito del dibattito con il Parlamento.

³ Alcuni Stati membri lo ritengono un periodo eccessivo. La Presidenza ha invitato le delegazioni a riflettere su un adeguato periodo di tempo. Secondo la Presidenza se ne dovrebbe discutere nell'ambito del dibattito con il Parlamento.

⁴ MT e UK hanno caldeggiato una soglia inferiore senza bisogno di dimostrare la vera natura della minaccia.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati dalle banche dati della loro Unità d'informazione sui passeggeri alla scadenza del periodo di otto anni specificato al paragrafo 2.
4. (...)¹.

Articolo 10

*Sanzioni*²

Gli Stati membri provvedono, conformemente al diritto nazionale, a prevedere sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, da irrogare ai vettori aerei e agli intermediari che, relativamente ai dati PNR da essi stessi raccolti, non trasmettono tutti i dati richiesti ai sensi della presente decisione quadro o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente decisione quadro³. (...)⁴

¹ COM ha precisato che i periodi di conservazione si applicano solo ai dati PNR in possesso delle Unità d'informazione sui passeggeri e non a quelli trasferiti alle autorità competenti. La Presidenza è d'accordo con l'osservazione di numerose delegazioni (BE, CY, CZ, ES, LU e PL) secondo cui la conservazione dei dati PNR e il loro trattamento non dovrebbero essere regolamentati dalla decisione quadro sul PNR, ma dovrebbero invece essere disciplinati dai principi generali di protezione dei dati. È stato di conseguenza soppresso il paragrafo 4.

² Riserva d'esame di HU.

³ Secondo HU e PL i vettori aerei non potrebbero in alcun caso essere sanzionati per dati PNR incompleti o errati. La Presidenza ha cercato di venire incontro a queste preoccupazioni modificando il testo.

⁴ CZ, FR, GR, LV e LU hanno messo in discussione la necessità di enumerare le sanzioni. La Presidenza ha quindi soppresso il riferimento.